

# **TI\_GERICHTE 14.1997.88 vom 30. Oktober 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-10-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.1997.88](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1997.88)

FR: TI\_GERICHTE 14.1997.88 du 30 octobre 1997

IT: TI\_GERICHTE 14.1997.88 del 30 ottobre 1997

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito (cfr. DTF 122 III 126 cons.2) constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv.1 LEF). a) La volontà di obbligarsi può risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto federale e cantonale. I registri pubblici e i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, riservata la prova (non soggetta ad alcuna forma speciale) dell'inesattezza del loro contenuto. In linea di conto entrano in particolare il contratto di compravendita o donazione immobiliare, il contratto di pegno immobiliare e la cartella ipotecaria (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 1989, p. 337). b) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, non definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condicio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, op. cit., p.338). c) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore e il credito risultanti dai documenti prodotti (Cometta, op. cit., p.331).

### **E. 2**

Il riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell'escusso vincola quest'ultimo solo se vi è alternativamente: - procura scritta; - ammissione esplicita in documenti; - ammissione esplicita all'udienza per il contraddittorio. Atti concludenti non sono sufficienti (cfr. Cometta, op. cit., p.340): la soluzione formalista, seguita da questa Camera (cfr., tra tante, CEF 29 maggio 1995 in re M. SA c. A. SA cons.1c e 2b, CEF 12 ottobre 1994 in re La M. d. P. Srl c. P. I. Ltd. SA cons.2c e 3, CEF 10 aprile 1987 in re I. SA c. R. H. A. cons.2), è quella che il Tribunale federale in DTF 112 III 88-89 reputa più corretta, così come Kurt Amonn, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1986, in: ZBJV 1988, p.328-329, avuto riguardo alle peculiarità della procedura sommaria di rigetto, anche se la tesi opposta - seguita dal primo giudice e sostenuta dalla precettante - non è arbitraria.

### **E. 3**

I doc. B e D sono potenzialmente in grado di costituire riconoscimento di debito, ove si realizzino i presupposti indicati al cons.2. Nel caso di specie, il solo dato certo è che entrambi i documenti non sono stati sottoscritti per l'escussa \_\_\_\_\_ dall'amministratore unico \_\_\_\_\_ (cfr. verbale 23 giugno 1997, p.1 e 3): nemmeno è noto chi li abbia firmati e di conseguenza non può risultare se l'innominato era legittimato a vincolare l'escussa, ad esempio in qualità di organo o di responsabile come direttore o procuratore con firma individuale. Ne consegue che, in assenza di una procura o di ammissione esplicita in documenti o in sede di udienza per il contraddittorio, l'ignoto autore dei doc. B e D non può vincolare l'escussa, avuto riguardo al rigore formale che connota la procedura sommaria di rigetto e non consente quelle valutazioni che nella procedura ordinaria il giudice del merito, nell'ambito del suo libero apprezzamento delle prove, può e deve invece formulare (DTF 106 III 100). Mancando pertanto un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, l'istanza di rigetto dell'opposizione di \_\_\_\_\_ va respinta e il pronunciato della giudice di prime cure in tal senso riformato.

### **E. 4**

luglio 1997 di \_\_\_\_\_, è accolto. Di conseguenza la sentenza 23 giugno 1997 della Pretore del Distretto di Lugano è così riformata: " 1. L'istanza 14 maggio 1997 di \_\_\_\_\_, è respinta. 2. La tassa di giustizia in Fr. 400.--, da anticipare dall'istante, resta a carico di \_\_\_\_\_, che rifonderà a \_\_\_\_\_ Fr. 2'600.-- di indennità". II. La tassa di giustizia d'appello in Fr. 600.--, da anticipare dall'appellante, è a carico di \_\_\_\_\_, che rifonderà a \_\_\_\_\_ Fr. 2'000.-- di indennità. III. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.